



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE		DATA
N.27	Oggetto:	15/03/2024
CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL R.I. DELLE IMPRESE PRIVE DEL CODICE FISCALE AI SENSI ART. 18 D.P.R. 581/95 E ART. 40 CO.2-8 D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020		

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. in particolare l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione (di seguito, regolamento);

VISTO il d.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente;

VISTO l'art. 2190 del codice civile che disciplina le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese delle iscrizioni obbligatorie;

VISTO l'art. 6 della Legge n. 241/1990;

VISTA la legge n. 340/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTO il d.p.r. 605/1973 e s.m.i. recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti" ed in particolare l'art.3 in combinato disposto con l'art. 6;

VISTI l'art.6 comma 1 lett. f) del d.p.r. 784/1976 recante "modificazioni ed integrazioni al d.p.r. 605/1973" e l'art. 11, comma 9 del d.p.r. 581/1955 in materia di "comunicazione del codice fiscale";

VISTO l'art.18, 2° comma lett. a) del d.p.r. 581/1995 il quale stabilisce che la domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale, nelle sezioni speciali, deve contenere, tra le altre cose "il codice fiscale";

RITENUTO che la norma sopra indicata sia da considerarsi applicabile a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 2195 c.c.;

VISTA la normativa che regola l'attribuzione del numero di Registro Imprese e cioè l'art. 3 comma 1° del d.p.r. 558/1999 ha stabilito "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione

degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al d.p.r 605/1973”;

PRESO ATTO della disposizione dell'art.6 lett.f) del d.p.r. 605/1973 che prevede l'obbligo di indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri ed albi tenuti dalle Camere di Commercio;

VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 40, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito nella Legge 11/9/2020, n. 120, in particolare l'art. 40, rubricato “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi”;

PRESO ATTO delle indicazioni operative condivise con il Giudice del Registro delle imprese di Venezia Rovigo, per effetto delle quali, alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato art. 40 <<...ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposta con determinazione del Conservatore>>;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dell'anagrafe del Registro delle imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità del dato in esso contenuto, rimediando alla persistente inerzia degli interessati, anche al fine di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel registro imprese;

CONSIDERATO che la Società informatica delle Camere di Commercio InfoCamere s.c.p.a. tramite il Servizio “Cruscotto Qualità” ha fornito l'elenco con *Tipo incongruenza: A75 - IMPRESE SENZA CODICE FISCALE* contenete 7 posizioni su Venezia e 7 su Rovigo;

REPUTATO che per tutte le imprese riportate in elenco, la mancata indicazione del codice fiscale, nonché la vetustà delle stesse, la mancata comunicazione del domicilio digitale, testimoniano una protratta e consolidata inoperatività delle stesse;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale,

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese per mancata indicazione del codice fiscale di n. 14 imprese ai sensi ai sensi art. 18 d.p.r. 581/95 e art. 40 co.2-8 d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 riportate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante della presente determina; (all. 1)
2. che il presente provvedimento è notificato agli interessati mediante pubblicazione per otto (8) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina “Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio”, non essendo possibile procedere a notifica;
3. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;

4. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.;
5. in virtù del comma 7 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione che si intenderà avvenuta con la pubblicazione All'albo camerale e al sito istituzionale.

Approvato da
dott.ssa Federica Tonus
Responsabile Ufficio Registro
Imprese: RI, albi e ruoli e qualità
del dato

IL CONSERVATORE
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ALLEGATO A

ALLEGATO A – LISTA IMPRESE		
N.REA	DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA
RO-64954	CONSORZIO AGRICOLTORI LENDINARESI	CONSORZIO
RO-47880	CONSORZIO TRA COOP.DI PROD.E LAVORO DEL POLESINE	CONSORZIO
RO-50679	E.G.I.P. ESTRAZIONE GAS IDROCARBURATI PEGOLINA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RO-64407	CONSORZIO FITOSANITARIO FRUTTICULTORI AGRICOLTORI VILLADOSE	CONSORZIO
RO-64545	CONSORZIO FITOSANITARIO DON BOSCO	CONSORZIO
RO-64763	SAILM-IND.LATERIZI MERLARA DI ROVERONI GIANFRANCO E C. S.N.C.	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
RO-64090	CONSORZIO FITOSANITARIO RODIGINO	CONSORZIO
VE-55046	MEMO ANTONIO	IMPRESA INDIVIDUALE
VE-171025	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA DELL'OPERA MONS. G. NASCIMBENI	ISTITUTO RELIGIOSO
VE-110980	SKYTRADE - SOCIETA' VENEZIANA DI LAVORO AEREO S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VE-158779	ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA SUOR ADELE MARIA AL SEC. SARTORI INES SUPERIORA PRO-TEMPORE	ENTE
VE-138168	MARINA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
VE-139705	ANDROMEDA S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE - SPINEA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VE-113731	ADRIATICA MOBILI ED AFFINI - A.M.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA